



# Comune di Assemini

Città Metropolitana di Cagliari

---

## Ordinanza Sindacale n. 44 del 11/12/2019

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE

### LA SINDACA

#### CONSIDERATO CHE:

è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie, con il lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia che a chi ne venga fortuitamente colpito;

a causa dello scoppio di petardi e altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure l'ambiente naturale dovuti oltre per l'inquinamento acustico anche per l'aumento delle polveri sottili nell'aria;

l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

tra le categorie a maggior rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e che ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico in un periodo nel quale i valori sono già molto alti;

lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare anche a carico degli animali domestici conseguenze negative, in quanto lo scoppio dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada;

esplosivi quali: bombolette a strappo, petardini, miccette sciolte e simili, aventi particolari caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplodenti e, pertanto, possono essere venduti, liberamente, a chiunque dagli esercenti commerciali del settore "non alimentare";

**PRESO ATTO** che nel territorio comunale ogni anno, specialmente durante le feste natalizie, si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di botti e artifici pirotecnici in genere;

**RILEVATA** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici e luoghi di culto;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, in particolare, nel periodo antecedente il Natale una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini impegnando, a tal fine, il Comando di Polizia Locale operante in questo Comune;

---



**RILEVATO** che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitati, quando si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché nel rispetto della normativa vigente in materia;

**RITENUTO** necessario salvaguardare l'integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la convivenza civile e coesione sociale, facendo limitare il più possibile l'uso incontrollato di petardi, botti e simili al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale;

**VISTA** Visto l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la circolare dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione di accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**VISTA** la Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

E' fatto **ASSOLUTO DIVIETO**, con effetto immediato e sino al 07.01.2020, di fare esplodere botti e/o petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici e privati, in prossimità di uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge. I botti e petardi di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato, esclusivamente, nelle rivendite autorizzate.

### **E' VIETATO**

Altresì raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai minori prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, di petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito di particolari manifestazioni.

### **DISPONE**

Che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. lgs. N. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.

Che l'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.

Che il provvedimento è esecutivo dalla data di notifica o pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Che con il presente atto si intende revocata l'ordinanza sindacale ogni altra disposizione, emessa in materia, in contrasto con la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata oltre che sull'albo pretorio anche sul sito istituzionale del Comune.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR della Sardegna o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, li 11/12/2019



**LA SINDACA**  
Sabrina Licheri

**La presente ordinanza viene notificata:**

All'Albo Pretorio On-line

e trasmessa:

Alla Prefettura di Cagliari;

Al Resp.le del Servizio SUAP - Attività Produttive – SEDE;

Al Resp.le del Servizio ICT- Contratti per la pubblicazione nel sito istituzionale – SEDE;

Al Comando Polizia Locale - SEDE;

Al Comando Stazione Carabinieri – ASSEMINI.